

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Reper n° 19950
In data 22 LUG. 2010

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

T/1081

ATTO AGGIUNTIVO

al Contratto n°19820 stipulato in data 22 dicembre 2008 tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta SELEX Sistemi Integrati con sede legale in Roma per la "Installazione ed integrazione di radar MM/SPS-794" per l'importo di € 36.395.000,00 (euro trentaseimilionitrecentonovantacinquemila/00) con una variazione in diminuzione del prezzo contrattuale per i lotti modificati pari ad € 643.466,00 (euro seicentoquarantatremilaquattrocentosessantasei/00).

L'anno duemiladieci, il giorno 22 del mese di LUGLIO in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico-amministrativa.

PREMESSO CHE

- con Dp. 3/10/0010448 in data 17 luglio 2009, l' A.D. ha disposto la sospensione delle lavorazioni relative ai sublotti 1c, 1d, 3e, 3f, 3g, 3h del Contratto principale, in vista della predisposizione del presente Atto Aggiuntivo per tenere conto di recenti varianti al requisito operativo;
- a seguito della determinazione a contrarre n°104 del 29/07/2009, è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 31/07/2009;
- la Ditta ha presentato offerta in data 25/09/2009;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 22/12/2009;
- la Ditta ha accettato tali prezzi in data 04/03/2010, proponendo una variazione sui tempi di fornitura;
- una Commissione ha nuovamente effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata in

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



progetto preliminare per classe Soldati: delle varianti HW e SW; dell'installazione ed integrazione fisica a bordo.


- Modifica Sublotto 1.d - Fornitura e collaudo delle varianti HW e SW del C&C presso il Centro Campione Soldati.
- Aggiunta Sublotto 1.e - Documentazione di progetto preliminare di installazione a Maricentadd.

LOTTO 2 - REVISIONE E MODIFICA GRUPPI ANTENNA

Il lotto 2 del contratto principale viene modificato come segue:

- Modifica Sublotto 2.a - Fornitura n°3 kit di modifica gruppo antenna OA-3 e di n°6 kit di modifica gruppo antenna OA-7104.
 - o Item 2.a.1 - Fornitura n°1 kit di modifica gruppo antenna OA-7104.
 - o Item 2.a.2 - Fornitura n°5 kit di modifica gruppo antenna OA-7104.
 - o Item 2.a.3 - Fornitura n°1 kit di modifica gruppo antenna OA-3.
 - o Item 2.a.4 - Fornitura n°2 kit di modifica gruppo antenna OA-3.
- Modifica Sublotto 2.b - Revisione e modifica 1° gruppo antenna OA-7104 per Maricentadd .

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



- Modifica Sublotto 2.c - Revisione e modifica 2° gruppo antenna OA-7104.
- Modifica Sublotto 2.d - Revisione e modifica 3° gruppo antenna OA-7104.
- Modifica Sublotto 2.e - Revisione e modifica 4° gruppo antenna OA-7104.
- Modifica Sublotto 2.f - Revisione e modifica 5° gruppo antenna OA-7104.
- Modifica Sublotto 2.g - Revisione e modifica 6° gruppo antenna OA-7104.
- Modifica Sublotto 2.h - Revisione e modifica 1° gruppo antenna OA-3.
- Modifica Sublotto 2.i - Revisione e modifica 2° gruppo antenna OA-3.
- Modifica Sublotto 2.l - Revisione e modifica 3° gruppo antenna OA-3.

LOTTO 3 - FORNITURA APPARATI, INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE

Il lotto 3 del contratto principale viene modificato come segue:

- Modifica Sublotto 3.e - Fornitura apparati, installazione del radar RAN 21S di Maricentadd.
 - o Item 3.e.1 - Fornitura apparato e collaudo preliminare in Ditta (FAT) del radar RAN 21S.
 - o Item 3.e.2 - Installazione e collaudi a freddo

e a caldo.

o Item 3.e.3 - Documentazione finale di progetto per Maricentadd.

• Modifica Sublotto 3.f - Fornitura e collaudo definitivo del radar RAN 21S (Replíca).

• Modifica Sublotto 3.g - Fornitura apparati, installazione e integrazione a bordo per la 1[^] U.N. cl. Soldati.

o Item 3.g.1 - Fornitura apparati e collaudi preliminari in Ditta (FAT) di: Apparato radar RAN 21S; Kit di ammodernamento di C&C e HW dell'IFF per cl. Soldati.

o Item 3.g.2 - Disinstallazione, installazione e collaudi a freddo.

o Item 3.g.3 - Set-to-work (STW) e HAT. Integrazione, HIT, SAT e SIT; Manuali tecnici in bozza.

o Item 3.g.4 - Documentazione finale di progetto per cl. Soldati e Manuali tecnici definitivi.

• Modifica Sublotto 3.h - Fornitura apparati, installazione e integrazione a bordo per la 2[^] U.N. cl. Soldati.

o Item 3.h.1 - Fornitura apparati e collaudi preliminari in Ditta (FAT) di: Apparato radar RAN 21S; Kit di ammodernamento di C&C e HW dell'IFF per

cl. Soldati.

o Item 3.h.2 - Disinstallazione, installazione e collaudi a freddo.

o Item 3.h.3 - Set-to-work (STW) e HAT. Integrazione, HIT, SAT e SIT.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui all'Appendice Tecnica (allegato 2) che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura relativa ai lotti modificati col presente Atto Aggiuntivo è pari ad € 18.551.534,00 (euro diciottomilioni-cinquecentocinquantunomilacinquecentotrentaquattro/00) a fronte del precedente importo pari ad € 19.195.000,00. Ai fini della definizione dei costi per la sicurezza del lavoro connessi alla fornitura e dei costi per la sicurezza da interferenze il presente A.A. non comporterà alcuna variante rispetto al DUVRI del contratto principale.

Rimangono pertanto invariati gli importi di € 144.760,00 (Euro centoquarantaquattromila-settecentosessanta/00) per oneri per la sicurezza del lavoro connessi alla fornitura e € 3.738,80

(Euro tremilasettecentotrentotto/80) per oneri per la sicurezza da interferenze.

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili. In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



A garanzia degli obblighi assunti con il contratto principale la Ditta, in quanto detentrica di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, ha già presentato la polizza fidejussoria n. 1813506 pari ad € 1.819.750,00 (euro unmilioneottocentodiciannovemilasettecentocinquanta/00), pari al 5% dell'importo complessivo contrattuale del contratto principale. Tale polizza fidejussoria è posta a garanzia delle prestazioni relative anche al presente atto aggiuntivo e sarà svincolata proporzionalmente all'esecuzione contrattuale, come previsto dall'art. 113 del D.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentati al collaudo definitivo presso le officine della Ditta o presso l'Ente della Marina Militare cui sono destinati, entro i seguenti termini:

LOTTO 1:

- Sublotto 1.c: entro 790 (settecentonovanta) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace;

- Sublotto 1.d: entro 790 (settecentonovanta) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace;

- Sublotto 1.e: entro 990 (novecentonovanta) giorni solari dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del presente Atto Aggiuntivo nei modi di legge.

LOTTO 2:

- Sublotto 2.a:

- o Item 2.a.1: entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell'avvenuta approvazione del presente atto aggiuntivo nei modi di legge.

- o Item 2.a.2: entro 570 (cinquecentosettanta) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace;

- o Item 2.a.3: entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di accettazione del sublotto 1.c.;

- o Item 2.a.4: entro 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di accettazione del sublotto 1.c.;

- o Sublotto 2.b: entro 210 (duecentodieci) giorni solari dalla data di messa a disposizione del Gruppo Antenna da parte della Marina Militare, a condizione che 120 (centoventi) giorni solari prima la Ditta abbia messo a disposizione il relativo kit di modifica.

- Sublotto 2.c: come sublotto 2.b;

- Sublotto 2.d: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.e: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.f: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.g: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.h: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.i: come sublotto 2.b;
- Sublotto 2.l: come sublotto 2.b.

Non potranno essere revisionati più di tre gruppi antenna nell'arco temporale di un anno.

LOTTO 3:

- Sublotto 3.e:
 - o Item 3.e.1: entro 435 (quattrocento-trentacinque) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace;
 - o Item 3.e.2: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di messa a disposizione dei locali di Maricentadd da parte della Marina Militare;
 - o Item 3.e.3: entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di accettazione dell' item 3.e.2;
- Sublotto 3.f: entro 1110 (millecentodieci) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace ;
- Sublotto 3.g:
 - o Item 3.g.1: entro 1245 (milleduecento-quarantacinque) giorni solari dalla data in cui il

contratto principale è divenuto efficace;

o Item 3.g.2: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di messa a disposizione dell'Unità Navale da parte della Marina Militare;

o Item 3.g.3: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di accettazione del item 3.g.2;

o Item 3.g.4: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di accettazione dell'item 3.g.3;

• Sublotto 3.h:

o Item 3.h.1: entro 1380 (milletrecentottanta) giorni solari dalla data in cui il contratto principale è divenuto efficace;

o Item 3.h.2: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di messa a disposizione dell'Unità Navale da parte della Marina Militare;

o Item 3.h.3: entro 90 (novanta) giorni solari dalla data di accettazione del item 3.h.2.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1 È ammesso il subappalto limitatamente alle seguenti attività:

- disinstallazione, installazione e collaudi a freddo dei radar MM/SPS-794 e dei kit di ammodernamento;

- revisione e modifica dei gruppi antenna (e redazione della documentazione tecnica relativa),

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



nonché modifica delle centraline di sincronizzazione e blanking.

Le suddette attività, così come previsto dal comma 2 dell'art.118 del D.Lgs 163 del 2006, non superano complessivamente il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e verranno affidate, rispettivamente, al Consorzio CISDEG e alla Ditta Galileo Avionica.

Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Ditta dovrà presentare a NAVARM 10^Divisione:

- 1) i contratti di subappalto dai quali risulti che gli affidatari praticano, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dal verbale di congruità/aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), e corrispondono alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- 2) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del codice;
- 3) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a

norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della D.Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

8.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Ditta salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

8.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

8.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'onere di cui al precedente articolo 1.

8.5. Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente articolo valgono comunque le condizioni stabilite dall'art. 118 già menzionato.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione o fosse sostituito da altro/i similare/i con diverso P/N e/o codifica NSN, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al

Ministero della Difesa NAVARM 10^a Divisione che deciderà in merito. L'eventuale sostituzione di componenti non dovrà comportare onere aggiuntivo per l'A.D..

9.3. Eventuali proposte di varianti o modifiche tecniche agli apparati saranno invece trattate secondo quanto previsto dalla circolare SMM/ISN51, datata giugno 2001, e dalla successiva circolare attuativa ISN 1/05, datata marzo 2005, con l'elaborazione di apposita ECP (Engineering Change Proposal) da inviare, tramite UTNAV ROMA che esprimerà il proprio parere, al CSSN La Spezia per approvazione.

9.4. La lista e/o l'ECP dovrà essere presentata almeno 60 (Sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo e dovrà contenere le informazioni necessarie circa la possibilità di impiego/refitting dei componenti installati sugli impianti in servizio nella M.M.I. da sostituire. L'eventuale codificazione dei componenti secondo la procedura Nato sarà a cura della Ditta senza che ciò debba comportare onere per l'A.D..

9.5. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla Ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n°200.

A tale scopo la Ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^a Divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in carta legale e corredata della documentazione probatoria.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite UTNAV ROMA, mediante verbale, del suo parere.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n°200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM - 14^Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Ente responsabile dell'esecuzione del contratto è UTNAV ROMA; esso ha il compito di segnalare tempestivamente alla Direzione Generale, per il tramite della 10^a Divisione e del Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione di NAVARM e, per conoscenza, alla 10^a Divisione.


ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a UTNAV ROMA. il piano di controllo di qualità (di cui all'allegato 1 art.2), il proprio documento di valutazione dei rischi e il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da UTNAV ROMA, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006,

n°163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^aDivisione); il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti; non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n°163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a NAVARM - 14^aDivisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, alla Direzione Generale, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di

consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

LOTTO 1

- Sublotto 1.c, 1.e
 - 100% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario.
- Sublotto 1.d
 - 90% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario;
 - 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

LOTTO 2:

- Sublotto 2.a: item 2.a.1, 2.a.2, 2.a.3, 2.a.4 -
Sublotti 2.b, 2.c, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.l:

- 90% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario;

- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

LOTTO 3

- Sublotto 3.e

- 75% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dell'Item 3.e.1;

- 10% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dell'Item 3.e.2;

- 5% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario.

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



dell'Item 3.e.3;

- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

• Sublotto 3.f

- 90% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario;

- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

• Sublotto 3.g

- 65% dell'importo contrattuale, dopo collaudo

relazione alla proposta di variazione tempi proposta dalla ditta, verificandone la congruità;

- con Dp. 3/10/0003564 in data 16 marzo 2010, l' A.D. ha comunicato alla Ditta di aver accettato la proposta di modifica dei tempi di fornitura;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato in quanto NON CLASSIFICATA.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

LOTTO 1 - PROGETTO E SVILUPPO VARIANTI HW E SW

Il lotto 1 del contratto principale viene modificato come segue:

- Modifica Sublotto 1.c - Documentazione di

legge del 28/11/2005 n°246.

SONO COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI- Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il 26/11/1968, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta SELEX Sistemi Integrati S.p.A. con sede legale Roma Via Tiburtina n°1231 (codice fiscale n°05576291008), come risulta dal Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 14/07/2010 e dalla Procura Speciale n°50756 di Rep. in data 16/12/2008.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri io

contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Ditta si assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Ditta di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Ditta ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare competente UTNAV ROMA, la stipulazione dei relativi contratti con terzi o della ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Ditta invierà al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico della Marina Militare UTNAV ROMA, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato alla

ART. 4 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

La proprietà del progetto rimane esclusivamente della Ditta.

Qualora, tuttavia, nel periodo di 7200 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, la Ditta stessa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in

da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a) codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b) peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Ditta fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la D.G. si configura come " utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non consentirà la presentazione al collaudo dei materiali.

in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

2.3. Attestato di conformità

La Ditta, nel presentare al collaudo i prodotti di cui all'art. 3 del presente contratto, dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico della M.M. UTNAV ROMA, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-16 all'AQAP 2070 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2.2 del presente articolo.

ART.3 (APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 (REACH))

Alla presentazione al collaudo dei materiali la Ditta fornirà alla Commissione di Collaudo una Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH

normativa NATO AQAP 2110 e AQAP 2105";

La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

2.2. Piano della qualità

Il piano della qualità di cui al capitolo II para 13 della NAV 50-9999-0026-13-00B00 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'Ufficio Tecnico della M.M. UTNAV ROMA ed a NAVARM 10[^] Divisione.

L'Ufficio Tecnico competente dovrà esaminare il "Piano" e, in accordo con NAVARM 10[^] Divisione, comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate

predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ART. 2 (ASSICURAZIONE DI QUALITA')

2.1. La ditta si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato ,presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2000" o nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008". L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "AQAP 2110 Ed. 2003 NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" e "AQAP 2210 Ed. 2003 NATO Supplementary Software Quality Assurance Requirements to AQAP 2110".

Gli obblighi nei confronti della M.M., derivanti dalla applicazione della predetta norma, sono riportati nel documento NAV 50-9999-0026-13-00B00: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti tecnici della M.M. applicazione della

codifica NATO ,la ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

a) verificare se la ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno trenta giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE.

Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b) accertare la presenza del supporto informatico

1.10 (Codice a Barre)

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

Application Identifier (A.I.)= 7001

N.U.C. (N.S.N.)

Application Identifier (A.I)= 241

REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC valicato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la

completamento dell'iter di codificazione.

1.7 (Collaudo e accettazione d'urgenza)

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale.

In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, Navarm 10[^] Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da Maricegesco La Spezia in attuazione della normativa vigente).

1.8 (Attestazione di avvenuta codificazione)

Navarm 10[^] Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9 (Riferimenti)

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa.

articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente, l'organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente.

1. 4 (Flusso dei dati)

Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5 (Norme in vigore)

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella 'Guida al Sistema di Codificazione emanata dall' Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6 (Collaudo dei materiali)

La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal

di Codificazione. Questi provvedere entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta, l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e l'Ente Logistico\Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.

L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 (trenta) giorni per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti e congrui per l'attività e codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli

codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 30 (trenta) giorni solari per richiedere la Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvedere entro 15 giorni al completamento delle attività di screening.''

1. 3 (Proposte di codificazione)

Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore e all'Organo Centrale

'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore sia l'Organo Centrale di Codificazione, entro 180 giorni solari decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. L'Ente Appaltante\Esecutore\Gestore, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati

ALLEGATO TECNICO

ART. 1 (PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI)

1.1 (Requisito di codificazione)

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare i seguenti codici:

codice CEODIFE dell'Ente Appaltante 900021_0.

1.2 (Attività di screening)

Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di

23 maggio 1974, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°36 e in fogli n°9 di cui si compone fin qui.

P. LA DITTA

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Ditta dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:

RT. 5 - Clausola di Salvaguardia;

ART.18 - Pagamenti.

P. LA DITTA

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Alberto di Giuseppe

660.803,00 (euro seicentosessantamilaottocento-
tre/00), in quanto non destinati ad Unità Navali.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto
dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n°131, e
successive modificazioni, è dovuta nella misura
fissa di € 168,00 (euro centosessantotto/00).

ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta
elegge domicilio in Roma Via Tiburtina n°1231
presso la propria sede legale.

ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin
dal momento della sua sottoscrizione, non sarà
obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non
dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle
Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri
approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di
ottenere lo scioglimento degli impegni
contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove
nel termine di 90 (novanta) giorni dalla
stipulazione non venga emesso il Decreto di
Approvazione, in conformità con quanto previsto
dall'articolo 114 del Regolamento per la
Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.

18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti il presente contratto, relative a beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633.

I soli sublotti 1.d, 1.e, 2.a1, 2.b e 3.e sono soggetti ad IVA per un importo totale di €

risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa.

La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza.

In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D.

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



nonostante il corretto impiego e la costante sorveglianza da parte dell'A.D.

Le riparazioni saranno effettuate dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

In tal caso la Marina Militare esigerà il rimborso delle spese fatte.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta, comprese quelle di spedizione, di montaggio e smontaggio.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che

Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'A.D. da ogni responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

ARTICOLO 22 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione delle forniture di cui ai lotti/sublotti 1.d, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 2.h, 2.i, 2.l, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 730 (settecentotrenta) giorni solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a riparare o sostituire a sua cura e spese quelle parti che per difetti di realizzazione, di installazione, di lavorazione o del materiale impiegato, non rilevati all'atto del collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si rendessero inservibili, nonostante il corretto impiego, il funzionamento normale e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, per quanto riguarda sia le materie prime sia i componenti impiegati, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali per difetti di lavorazione od altra causa,

incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di Divisione Tecnica o UTNAV quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI)

si veda l'art. 5 dell'allegato Tecnico (Allegato 1).

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dell'Art.5 del D.P.R. 20.04.94, n°367, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario n°8200 intestato a nome della Ditta stessa presso la BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (codice ABI/CAB: 01005/03339) - CODICE IBAN:

IT21 Q010 0503 3390 0000 0008 200.

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla

sommati e considerati come un unico termine complessivo.

Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun sublotto sarà sottoposta alla penalità del 2% fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incidano sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale. I ritardi rispetto al suddetto termine verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

Tutte le penalità comminate in base al presente articolo saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo complessivo contrattuale.

L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse

SELEX Sistemi Integrati S.p.A.



- 69% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dell'Item 3.h.1;
- 6% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dell'Item 3.h.2;
- 15% dell'importo contrattuale, dopo collaudo definitivo con esito favorevole, consegna e accettazione dell'Ente/Comando destinatario dell'Item 3.h.3;
- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

ARTICOLO 19 (PENALITÀ)

Ai fini dell'applicazione delle penalità per ritardo, i termini di tempo, previsti al precedente

articolo 7 saranno, nell'ambito di ciascun lotto,

definitivo con esito favorevole, consegna e
accettazione dell'Ente/Comando destinatario
dell'Item 3.g.1;

- 6% dell'importo contrattuale, dopo collaudo
definitivo con esito favorevole, consegna e
accettazione dell'Ente/Comando destinatario
dell'Item 3.g.2;

- 15% dell'importo contrattuale, dopo collaudo
definitivo con esito favorevole, consegna e
accettazione dell'Ente/Comando destinatario
dell'Item 3.g.3;

- 4% dell'importo contrattuale, dopo collaudo
definitivo con esito favorevole, consegna e
accettazione dell'Ente/Comando destinatario
dell'Item 3.g.4;

- 10% dell'importo contrattuale alla scadenza del
periodo di garanzia attestato con dichiarazione di
fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in
gestione il materiale; il pagamento della suddetta
rata potrà essere effettuato anticipatamente, su
richiesta della Ditta e dietro presentazione di
idonea cauzione di pari importo, che sarà
svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione
di fine garanzia.

• Sublotto 3.h

Ditta con l'osservanza di quanto segue:

a) - inviare, entro 10 (dieci) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di contratti e forniture, il conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" a UTNAV ROMA.

UTNAV ROMA, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "redevances". Dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM -, 14^a Divisione. La predetta divisione inviterà la Ditta a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) - versare le somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

c) - le somme a titolo di "redevances" , da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Ditta dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

ART. 5 (REVISIONE PREZZO●)

5.1. Applicazione

Ai sensi del disposto dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28/12/1998 n. 496 e dell'articolo 2 comma 93 della legge 23/12/96 n. 662, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della ditta che del Ministero della Difesa (NAVARM), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

5.2. Esclusione del computo revisionale

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'allegato 3 (revisione prezzi): il termine iniziale è la data di stipulazione del presente contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 7 del presente contratto, il periodo revisionale si accorcia di

conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni dalla data di stipula. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo punto 5.5.

5.3. Base di riferimento

Le variazioni dei prezzi che si verifichino nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

5.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo d'esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

5.5. Dinamica della revisione prezzo

La revisione sarà effettuata utilizzando la formula

e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_i / MO_o + ma_i * MA_i / MA_o) + 0,15 P_{oi}$$

P_{ri} = quota-parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo

P_{oi} = quota-parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo

m_{oi} = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo

MO_i = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo

MO_o = indice come sopra alla stipula del contratto

ma_i = quota materiali nazionali al periodo i-esimo

MA_i = indice costo materiali nazionali al periodo i-esimo

MA_o = indice come sopra alla stipula del contratto

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell' allegato 3 (revisione prezzi);

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi; il primo di tali periodi avrà una durata di due anni, il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell' allegato 3 (revisione prezzi);, salvo difformi risultanze in favore

dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'art. 10, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione la fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all' allegato 3 (revisione prezzi);

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

MO = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa a (elettromeccanica e elettronica), reperibile sul

sito www.conistat.it;

MA = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali relativo alla categoria armi, sistemi d'arma, munizioni, reperibile sul sito www.conistat.it;

5.6 Presentazione conteggi

La Ditta presenterà a UTNAV ROMA il conteggio revisionale, debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di approvazione, che, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso al NAVARM 14^a Divisione per la successiva liquidazione.

5.7. Liquidazione della revisione prezzi

Sulla base dei conteggi di cui sopra sarà corrisposto il 100% dell'importo risultante.

5.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.

Nel caso di revisione prezzi in favore dell'A.D., la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria su capitolo in entrata che sarà successivamente comunicato, o effettuando il recupero diretto sugli eventuali crediti a favore della Ditta derivanti da contratti in corso.

ART. 6 (CONTROLLO DEL PROGRAMMA)

La Ditta dovrà possedere un sistema di Controllo

del Programma, periodicamente aggiornato, rispondente ai requisiti della pubblicazione NAV-80-9999-0012-23-00B000 validato ed approvato nei tempi e secondo le procedure di cui alla pubblicazione medesima. Detto documento costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non allegato. Il relativo "Manuale" dovrà essere sottoposto alla approvazione dell' U.T. preposto UTNAV ROMA., entro 30 gg solari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge.

La Ditta dovrà accertarsi che presso i propri sub-fornitori sia istituito un analogo sistema di controllo adeguato alla natura della sub commessa.

